

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-5380 del 21/11/2019                                                                                                                       |
| Oggetto                     | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Societa' Agricola IL GIRASOLE di Bertacchini e Rigon s.s." - Correggio |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-5550 del 21/11/2019                                                                                                                      |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                                                                                    |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME                                                                                                                                        |

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.9754/2019

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Società Agricola IL GIRASOLE di Bertacchini e Rigon s.s." - Correggio.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Legge Regionale n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**Società Agricola IL GIRASOLE di Bertacchini e Rigon s.s.**", avente sede legale in comune di Campagnola Emilia - Via Abbazia n.11 e stabilimento in comune di **Correggio - Via Fosdondo n.153**, inerente all'attività di **allevamento bestiame, coltivazione fondo e piccolo laboratorio di lavorazioni carni**, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/42139 del 15/03/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico (S1) in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate alle domestiche ed autorizzazione allo scarico (S2) in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. 152/06

- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/1995; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la presente domanda è inerente al progetto edilizio, relativo al recupero di un fabbricato esistente ad uso autorimessa con contestuale cambio d'uso del locale che sarà adibito a piccolo laboratorio di lavorazioni carni, esclusa la macellazione, come da SCIA assunta agli atti del Comune di Correggio con Prot. 26300 del 25/10/2019 e che, a seguito di tale intervento, verrà dismesso un tratto di rete fognaria preesistente nella quale confluivano i reflui domestici provenienti dal fabbricato e verranno costruiti dei nuovi tratti di rete fognaria, con recapito comune nel punto di scarico S1 in corpo idrico superficiale nel fosso adducente al cavo di Bonifica "Dugale di Fosdondo", che raccoglieranno sia le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dalla cucina e dalla lavanderia dell'abitazione e dell'annesso basso servizio sia le acque reflue provenienti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali annessi al nuovo laboratorio di lavorazione carni,

Preso atto altresì che nella medesima istanza di AUA la Ditta fa riferimento ad un progetto di adeguamento di un secondo punto di scarico S2 in corpo idrico superficiale, che raccoglierà le acque reflue domestiche provenienti dai bagni e dagli spogliatoi del fabbricato utilizzato come mangimificio e che tale progetto prevede la dismissione del tratto di rete fognaria preesistente e del relativo punto di scarico e la costruzione di un nuovo tratto di rete fognaria afferente ad un nuovo punto di scarico (S2), recapitante nel medesimo corpo idrico recettore di S1, con relativa costruzione di un nuovo impianto di trattamento dei reflui domestici;

Tenuto conto che, come indicato dalla Ditta nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA relativamente alle acque reflue provenienti dal laboratorio di lavorazione carni confluenti nello scarico S1:

- la materia prima trasformata nel laboratorio di produzione carni proverrà integralmente dall'allevamento aziendale di proprietà della stessa Società Agricola IL GIRASOLE di Bertacchini e Rigon s.s.
- che nel suddetto laboratorio di trasformazione carni verranno eseguite solo lavorazioni minute e particolari della materia prima e che, la macellazione degli animali avverrà, invece, presso strutture terze specializzate indipendenti dal sito di allevamento;
- l'attività di lavorazione e trasformazione carni svolta nei locali aziendali è inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e si configura come un'attività connessa di trasformazione-valorizzazione della produzione agricola;

e che pertanto la Ditta chiede l'assimilazione delle acque reflue prodotte dal lavaggio dei locali e delle attrezzature del laboratorio di lavorazione carni, afferenti allo scarico S1, alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006 e dal punto 2.3 paragrafo III della DGR 1053/2003;

Ritenuto che relativamente alle acque reflue prodotte dal lavaggio dei locali e delle attrezzature del laboratorio di lavorazione carni, afferenti allo scarico S1, esse si possano configurare, come richiesto nella

domanda dal richiedente, quali reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D. Lgs 152/06;

Dato atto che la Ditta ha presentato, in data 12/03/2019, una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del Regolamento regionale n.3/2017, come da applicativo regionale Gestione Effluenti, presa a riferimento per il presente Atto;

#### Acquisiti:

- il parere positivo di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito al protocollo di ARPAE n. PG/164924 del 25/10/2019;
- il nulla osta del Comune di Correggio prot.n. 2019/013640, acquisito al protocollo di ARPAE n.PG/84064 del 28/05/2019, per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche;
- la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Reggio Emilia, n.PG/63292 del 18/04/2019, per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera c) del DLgs n.152/06;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per lo stabilimento della Ditta **"Societa' Agricola IL GIRASOLE di Bertacchini e Rigon s.s."** ubicato nel comune di **Correggio - Via Fosdondo n.153**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acque                          | - Autorizzazione allo scarico (S1) in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003<br>- Autorizzazione allo scarico (S2) in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003 |
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. 152/06                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Suolo                          | Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                              |
| Rumore                         | Comunicazione relativa all'impatto acustico                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2) che la presente sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale e la relativa comunicazione della Provincia di Reggio Emilia n.prot.54349/84/2015 del 22/10/2015;

3) di assimilare le acque reflue industriali consistenti in acque prodotte dal lavaggio dei locali e delle attrezzature del laboratorio di lavorazione carni della Società Agricola IL GIRASOLE di Bertacchini e Rigon

s.s., racapitanti al punto di scarico S1, alle acque reflue domestiche, ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006 e dal punto 2.3 paragrafo III della DGR 1053/2003;

4) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico (S1) in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche e della acque reflue assimilate alle domestiche e Scarico (S2) in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche , ai sensi del D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 2 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

**Allegato 1 - Scarico (S1) in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche e della acque reflue assimilate alle domestiche e Scarico (S2) in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche , ai sensi del D.Lgs.152/2006**

- La presente autorizzazione fa riferimento a due scarichi in corpo idrico superficiale, denominati S1 ed S2 come da tavole planimetriche allegate all'istanza acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/42139 del 15/03/2019.

- Lo scarico S1 è costituito da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dalla cucina e dalla lavanderia dell'abitazione e dell'annesso basso servizio, unitamente alle acque reflue provenienti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di un laboratorio per la lavorazione delle carni che verrà realizzato nel fabbricato come da SCIA assunta agli atti del Comune di Correggio con Prot. 26300 del 25/10/2019.

Relativamente alle acque reflue provenienti dal laboratorio di lavorazione carni la Ditta ha richiesto l'assimilazione delle stesse alle acque reflue domestiche, ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006 e dal punto 2.3 paragrafo III della DGR 1053/2003, precisando che:

- per il lavaggio dei locali e delle attrezzature del laboratorio verranno utilizzati solamente acqua calda e detergenti di comune utilizzo;

- la materia prima utilizzata nelle lavorazioni proverrà interamente dall'allevamento aziendale attiguo al fabbricato oggetto di AUA mentre la macellazione del bestiame sarà eseguita da ditte terze in altro luogo;

- l'attività di lavorazione e trasformazione carni svolta nei locali aziendali, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, si configura come un'attività connessa di trasformazione-valorizzazione della produzione agricola secondo quanto indicato dalla DGR 1053/2003;

In funzione della tipologia di reflu scaricato, dell'inserimento nel ciclo produttivo aziendale e della capacità del laboratorio, i reflui da esso provenienti sono classificabili come assimilati ai domestici, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e del punto 2.3 paragrafo III della DGR 1053/2003.

I reflui afferenti allo scarico S1 (abitazione + basso servizio + laboratorio carni), e verranno trattati attraverso un sistema costituito da degrassatore/fossa Imhoff per il laboratorio di lavorazione carni e da degrassatore/fosse biologiche per l'abitazione e basso servizio; dopo i suddetti pre-trattamenti entrambi i reflui saranno convogliati ad un ulteriore impianto di trattamento costituito da una fossa Imhoff ed un filtro batterico anaerobico prima dello scarico comune (S1) nel limitrofo fosso in Via Fosdondo.

Lo scarico S2 è costituito da acque reflue di tipo domestico provenienti dai bagni e dagli spogliatoi del fabbricato utilizzato come mangimificio. L'annessa abitazione rurale esistente non risulta al momento utilizzata in quanto inagibile.

I reflui afferenti allo scarico S2 verranno trattati, come da progetto presentato in sede di istanza AUA, da una fossa Imhoff e da un filtro batterico anaerobico.

Entrambi gli scarichi (S1 e S2) recapitano nel fosso stradale di Via Fosdondo, afferente al vicino cavi di bonifica "Dugale di Fosdondo".

**Prescrizioni per lo scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue assimilate alle domestiche inclusive delle domestiche:**

1. L'impianto di depurazione dei reflui deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.

2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente ed al Comune dell'avvenuta realizzazione;
4. Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
6. Il refluo proveniente dal laboratorio dovrà conservare nel tempo le caratteristiche di assimilazione alle domestiche, art.101 comma 7 del D.Lgs. 152/06, in caso contrario la Ditta dovrà presentare domanda di modifica alla presente Autorizzazione;
7. Dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo analitico nell'arco dell'anno solare nelle fasi più significative del processo. Tale autocontrollo dovrà attestare il rispetto dei limiti previsti dalla tabella D) della D.G.R. 1053/2003: Solidi sospesi totali, COD, BOD<sub>5</sub>, Azoto ammoniacale e Grassi/oli animali e vegetali.
8. Lo scarico S1 dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. D della D.G.R. 1053/2003.
9. I limiti di accettabilità stabiliti non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
10. Le reti fognarie acque bianche (pluviali), le acque reflue domestiche ed i reflui zootecnici devono essere completamente separati. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi siano fenomeni di imbrattamento o di promiscuità tra le diverse reti fognarie.
11. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuarsi secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo;
12. I fanghi/grassi di risulta dagli impianti di trattamento devono essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente di settore mediante conferimento a ditte autorizzate al loro smaltimento. La documentazione relativa al loro smaltimento deve essere conservata;
13. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento dei reflui di scarico.
14. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo agli impianto di depurazione, dal proprietario o da ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
15. Le zone di raccolta rifiuti dovranno essere pavimentate e coperte. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale.



**Prescrizioni per lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche (S2):**

16. L'impianto di depurazione dei reflui deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
17. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
18. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente ed al Comune dell'avvenuta realizzazione;
19. Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
20. Le reti fognarie acque bianche (pluviali), le acque reflue domestiche ed i reflui zootecnici devono essere completamente separati. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi siano fenomeni di imbrattamento o di promiscuità tra le diverse reti fognarie.
21. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
22. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuarsi secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo;
23. I fanghi/grassi di risulta dagli impianti di trattamento devono essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente di settore mediante conferimento a ditte autorizzate al loro smaltimento. La documentazione relativa al loro smaltimento deve essere conservata;
24. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento dei reflui di scarico.
25. Per entrambi i punti di scarico la Ditta dovrà eseguire, entro 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale, lavori di manutenzione/pulizia del tratto di fossato di propria competenza comprensivo del ripristino dei livelli di scolo, e dovrà dare comunicazione di fine lavori all'ufficio Energia e Ambiente del Comune di Correggio e ad ARPAE.



## **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta "**Societa' Agricola IL GIRASOLE di Bertacchini e Rigon s.s.**" è autorizzata a svolgere l'attività di **allevamento di suini e molitura cereali con produzione non superiore a 1500 Kg/g** negli impianti ubicati in Comune di **Correggio - Via Fosdondo n.153** - Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività (**attività 4.37 e 4.20**) – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida** nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

### **Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.**

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, indicata nella domanda di AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui.

#### **Prescrizioni**

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento regionale n.1/2016.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

#### **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività svolta è compatibile con la classificazione acustica del Comune di Correggio in quanto gli impianti, le apparecchiature ivi presenti non superano i limiti normativi in materia di rumore.

Devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**